CAMERA DEI DEPUTATI N. 2523

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARRA

Modifica all'articolo 259 del codice di procedura penale, in materia di custodia dei beni mobili registrati sequestrati

Presentata il 22 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 259 del codice di procedura penale prevede, fra l'altro, che beni mobili registrati e sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (e che non possono essere custoditi in cancelleria o in segreteria perché troppo ingombranti) siano affidati in custodia a terzi.

In altre parole l'Erario è costretto a notevoli esborsi per custodire beni sequestrati a causa delle lungaggini processuali e al fatto che si presentano enormi difficoltà nel recupero delle somme erogate.

La presente proposta di legge, pur salvaguardando le necessità probatorie, mira a eliminare i pagamenti cui l'Erario è costretto.

Si prevede che nell'immediatezza del fatto-reato, se l'autorità giudiziaria non riterrà di disporre accertamenti peritali o immediatamente dopo la conclusione degli stessi, i beni sequestrati vengano affidati agli intestatari degli stessi. Se questi non fossero idonei si potrà nominare un'altra persona che custodisca il bene sempre gratuitamente.

Naturalmente colui che custodirà il bene non potrà usarlo e la violazione di questo divieto sarà punibile con le pene previste dagli articoli 334 e 335 del codice penale.

Se non si dovesse trovare alcuna persona disponibile o nel caso in cui l'intestatario del bene dichiari di preferire questa soluzione, si procederà alla vendita del bene sequestrato; in questo caso il ricavato

sarà depositato in libretto di risparmio fruttifero e solo successivamente sarà consegnato agli aventi diritto o incamerato dall'Erario.

Dopo due esperimenti di vendita rimasti infruttuosi si procederà alla distruzione del bene.

Sembra opportuno, infine, per quei reati che prevedono una pena massima superiore a cinque anni di reclusione, lasciare che sia l'autorità giudiziaria a valutare se affidare a terzi o meno il bene sottoposto a sequestro così come fino ad oggi è accaduto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 259 del codice di procedra penale, la rubrica è sostituita dalla seguente:

« *(Custodia delle cose sequestrate. Beni mobili registrati)* ».

2. All'articolo 259 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Quando le cose sequestrate rientrano nella categoria dei beni mobili registrati, l'autorità giudiziaria competente, dopo aver disposto e fatto eseguire, se ritenuti necessari, immediati accertamenti tecnici o peritali, le affida alla custodia dell'intestatario, il quale, all'atto della consegna, è avvertito degli obblighi e delle responsabilità di cui al comma 2. Se l'intestatario del bene mobile registrato non risulta idoneo ad essere nominato custode a norma dell'articolo 120, deve indicare alla competente autorità giudiziaria altro soggetto idoneo il quale, se dichiara di accettare, è avvertito sia di quanto disposto dal comma 2, sia del fatto che non percepirà alcuna somma da parte dell'Erario. In mancanza, l'autorità giudiziaria competente dispone la immediata vendita, a mezzo dell'Istituto vendite giudiziarie territorialmente competente, del bene mobile registrato sottoposto a sequestro. La somma ricavata è versata, a cura della cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha ordinato la vendita, su un libretto di risparmio fruttifero presso un istituto bancario indicato della stessa autorità giudiziaria. Alla definizione del processo detta somma, detratte, se dovute, le spese processuali, è consegnata agli aventi diritto, oppure confiscata e incamerata dall'Erario. Quando il bene rimane invenduto dopo due tentativi di vendita, la competente

autorità giudiziaria ne ordina la immediata distruzione.

2-*ter*. Si può procedere, altresì, alla vendita immediata quando, una volta terminati gli accertamenti tecnici o peritali disposti dalla competente autorità giudiziaria e nulla ostando da parte della medesima, l'intestatario del bene mobile registrato sottoposto a sequestro dichiara di optare per la vendita in luogo di assumersi la custodia. In tale ipotesi si applica quanto disposto al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Quando il bene mobile registrato è sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in relazione a un reato per il quale la pena è superiore nel massimo ad anni cinque di reclusione, si applica quanto previsto ai commi 1 e 2 ».